

COMUNE DI CHALLAND SAINT ANSELME



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28.10.2010

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 12.03.2012

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 17.12.2014

I N D I C E

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Responsabilità
- Art. 3 - Atti a disposizione del pubblico
- Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

TITOLO II NORME DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I NORME PRELIMINARI

- Art. 5 - Ammissione nella struttura cimiteriale

CAPO II FERETRO

- Art. 6 - Caratteristiche del feretro
- Art. 7 - Chiusura del feretro

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 8 - Inumazioni
- Art. 9 - Tumulazioni
- Art. 10 - Criteri di assegnazione dei loculi
- Art. 11 - Tumulazione provvisoria
- Art. 12 - Lapi di funerarie
- Art. 13 - Ornamenti funebri

CAPO IV ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

- Art. 14 - Esumazioni ordinarie
- Art. 15 - Esumazioni straordinarie
- Art. 16 - Estumulazioni ordinarie
- Art. 17 - Estumulazioni straordinarie
- Art. 18 - Oggetti da recuperare
- Art. 19 - Ossario comune
- Art.20 - Disposizioni in materia di rifiuti provenienti da esumazione o estumulazione

CAPO VI CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

- Art.21 - Cremazione
- Art.22 - Autorizzazione alla cremazione, alla conservazione ed alla dispersione delle ceneri
- Art.23 - Urna cineraria
- Art.24 - Volontà sulla destinazione delle ceneri
- Art.25 - Conservazione delle ceneri
- Art.26 - Dispersione delle ceneri
- Art. 27 - Cinerario comune

CAPO VII CONCESSIONI

- Art.28 - Provvedimento di concessione
- Art.29 - Estinzione di concessione cimiteriale
- Art.30 - Manutenzione delle sepolture

CAPO VIII DISPOSIZIONI COMUNI

- Art.31 - Trasporti funebri
- Art.32 - Deposito d'osservazione ed obitorio
- Art.33 - Vigilanza sulle operazioni cimiteriali
- Art.34 - Accesso nel cimitero delle imprese incaricate dell'esecuzione di lavori riguardanti le tombe
- Art.35 - Norme di comportamento

CAPO IX
AREE DI RISPETTO CIMITERIALI

Art.36 Deroga delle distanze

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art.37 - Sanzioni

Art.38 - Efficacia delle disposizioni del presente regolamento

Art.39 - Informazione ai cittadini

Art.40 - Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, n. 1265, al D.P.R. 10.09.1990, n. 285, alla Legge 30.03.2001, n. 130 ed alla Legge Regionale 23.12.2004, n. 37, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare, in ambito comunale, i servizi di polizia mortuaria, le norme di comportamento all'interno dei cimiteri e dei locali annessi e la concessione di aree destinate a sepoltura privata.

Articolo 2

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causa danno a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Articolo 3

Atti a disposizione del pubblico

1. Sono tenuti negli uffici comunali di polizia mortuaria del Comune di Challand Saint Anselme;
 - la disciplina di ingresso e i divieti speciali, ben visibili al pubblico;
 - copia del presente regolamento;
 - ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta utile.Presso il cimitero è tenuto in modo ben visibile al pubblico la disciplina di ingresso e i divieti speciali.

Articolo 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. L'individuazione dei servizi cimiteriali gratuiti ed a pagamento, nonché la determinazione delle relative tariffe sono di competenza della Giunta Comunale

TITOLO II

NORME DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I

NORME PRELIMINARI

Articolo 5

Ammissione nella struttura cimiteriale

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, i cadaveri, i resti mortali e le ceneri di persone:
 - a) decedute nel territorio del Comune di Challand Saint Anselme qualunque ne fosse in vita la residenza¹;
 - b) ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso, al momento del decesso, la residenza;
 - c) nate morte ed i prodotti del concepimento di cui all'articolo 7 del D.P.R. 285/1990;
 - d) ovunque decedute, non residenti nel Comune al momento del decesso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero.
2. L'ufficiale dello stato civile, compatibilmente con la disponibilità di accoglimento del cimitero, autorizza il ricevimento e la sepoltura di cadaveri, resti mortali e ceneri di persone:
 - a. non residenti nel Comune e decedute fuori di esso in case di riposo o altri istituti dove per legge erano residenti, ma aventi antecedentemente la residenza nel Comune;
 - b. non residenti nel Comune al momento del decesso e decedute fuori di esso, ma che siano nate nel Comune;
 - c. non residenti nel Comune e decedute fuori di esso, parenti entro il II° di persone residenti nel Comune;
 - d. non residenti nel Comune e decedute fuori di esso, legate in vita da un vincolo di matrimonio o di convivenza o da un legame di parentela entro il I° con persone decedute e sepolte nel cimitero comunale;
3. In deroga a quanto stabilito nel presente articolo il Sindaco, valutate di volta in volta le richieste, può autorizzarne l'ammissione di persone decedute che non rientrano nei casi previsti dal comma 1 e 2.

CAPO II

FERETRO

Articolo 6

Caratteristiche del feretro

1. Le caratteristiche tecniche del feretro devono rispettare le indicazioni riportate dagli articoli 74 e 75 del D.P.R. 285/1990.
2. Ogni volta che il feretro debba essere inumato nel cimitero di questo Comune e sia d'obbligo la doppia cassa, il cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa metallica contenente quella di legno oppure di materiale biodegradabile (barriera) di cui ai DD.MM. 12/97 e 97/02.
3. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del defunto e le date di nascita e di morte.
4. Per il cadavere di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

¹ Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 12.03.2012

5. Altra targhetta di materiale resistente, refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi, riportante il numero progressivo e la lettera relativa alla sepoltura nel cimitero, è collocata sul cofano al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

Articolo 7
Chiusura del feretro

1. La chiusura del feretro è fatta, sia nel caso di cadaveri trasportati all'interno del territorio comunale sia per i cadaveri destinati fuori Comune, dal personale incaricato o convenzionato, sotto la vigilanza del dirigente del servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta secondo quanto dispone in merito l'articolo 9 punto 7 della circolare del ministero della Sanità 24.06.1993, n° 24 (G.U. 08.07.1993 serie gen. N° 158).
2. Il personale addetto alla chiusura dei feretri è assoggettato alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 8 *Inumazioni*

1. Il cimitero ha campi comuni destinati, a rotazione, alle inumazioni ordinarie decennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine d'impiego sono stabiliti dal vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria.
2. Le inumazioni ordinarie sono oggetto di concessione rinnovabile;
3. Nel cimitero sono individuati, nei limiti delle aree disponibili, spazi o zone destinate a inumazioni private individuali, familiari o per collettività concedibili per un periodo non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
4. Nel campo comune e a domanda dei familiari e sempre che vi sia spazio sufficiente, è consentita la possibilità di inumare una o più cassette contenenti resti mortali o ceneri in una fossa, solamente se già occupata da feretro. In ogni caso resta ferma la scadenza originaria della fossa.²

Articolo 9 *Tumulazioni*

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie in apposite aree per conservarvi per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture a tumulazione in loculi e cellette ossario sono oggetto di concessione **trentennale** rinnovabile per un ulteriore periodo di **venti anni** su richiesta dei familiari.
3. Le sepolture a tumulazione in cinerario sono oggetto di concessione trentennale, rinnovabile per un ulteriore periodo di **venti anni** su richiesta dei familiari.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 285/1990 e le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'articolo 106 del citato D.P.R..
5. E' altresì concesso collocare cassette per resti mortali e urne cinerarie fino a completa capienza del sepolcro in tutte le tipologie di sepoltura a tumulazione, purché già occupate da feretro.³

Articolo 10 *Criteri di assegnazione dei loculi*

1. I loculi vengono assegnati soltanto al momento del decesso, su richiesta scritta del familiare del defunto avente i requisiti di cui all'articolo 5.
2. E' ammessa la concessione di un loculo al coniuge ultrasettantacinquenne dello scomparso nelle immediate vicinanze, la concessione viene contestualmente rilasciata ed ha decorrenza dalla stessa data.
3. Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione dei soli resti ossei o urne cinerarie, per le quali verranno concesse cellette ossario o nicchie cinerarie.
4. L'assegnazione non può avvenire mediante scelta dei loculi disponibili, ma viene fatta in ordine progressivo, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
5. La concessione in uso dei loculi non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune.

² Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 17.12.2014

³ Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 17.12.2014

Articolo 11
Tumulazione provvisoria

1. La tumulazione provvisoria di un cadavere è consentita a richiesta dei familiari del defunto, in via del tutto eccezionale e per una durata limitata alla rimozione delle cause di cui al comma 2 del presente articolo.
2. L'ufficiale dello stato civile può autorizzare la tumulazione di feretri, in appositi loculi, individuati tra quelli disponibili, aventi le caratteristiche dell'articolo 76 del D.P.R. 285/1990, nei seguenti casi:
 - a) qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture costruite dal Comune che non siano ancora disponibili;
 - b) qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture private o loculi in concessione ove già esistono feretri, per le quali è necessario procedere all'estumulazione, al fine di effettuare una nuova tumulazione;
 - c) qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere;
 - d) qualora siano destinati ad inumazione ed a causa dell'innevamento, del congelamento del terreno o per altre cause non sia possibile procedere allo scavo;
 - e) qualora si verifichino situazioni imprevedibili ed eccezionali tali da giustificare una tumulazione provvisoria.

Articolo 12
Lapidi funerarie

1. Sulle sepolture il concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, la data di nascita e la data di morte della persona a cui il cadavere, i resti ossei, i resti mortali o le ceneri si riferiscono.
2. I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile. Il loculo, la celletta ossario o la nicchia cineraria verrà consegnato al concessionario completo di lapide di marmo; le ulteriori spese per le applicazioni esterne e le scritte saranno a totale carico del richiedente.
3. E' consentita l'applicazione di un portafotografia sul lato superiore destro e di un portafiori sul lato inferiore sinistro rispetto a chi guarda.

Articolo 13
Ornamenti funebri

1. Sulle tombe possono essere posti lapidi, croci, ricordi e simboli secondo le forme, le misure, i colori ed i materiali autorizzati in relazione al carattere del cimitero.
2. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti ed alla sacralità del luogo.
3. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba indecorosi e tutti gli oggetti, quali ad esempio vasi, corone, piante che si estendano fuori dalle aree concesse o che coprano altre epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che siano divenuti indecorosi. Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida, diretta ai concessionari, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Sono vietate le decorazioni facilmente deperibili e l'impiego di barattoli di recupero, quali portafiori.

CAPO IV ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Articolo 14 Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono di norma dopo un decennio dalla inumazione e possono aver luogo in tutti i mesi dell'anno: solo quando vi è la necessità di consentire nuove sepolture
2. L'Amministrazione comunale informa i cittadini delle suddette scadenze, nelle forme ritenute più opportune, al fine di permettere ai familiari di essere presenti all'atto dell'esumazione.
3. Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione potrà essere lasciato nella fossa di originaria inumazione. Il tempo di reinumazione previsto è di cinque anni. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione dei cadaveri, detto periodo si riduce a due anni. In conformità a quanto prescritto dalla circolare dell'allora Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998, è possibile, qualora il cadavere non sia completamente mineralizzato, procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione.
4. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette ossario o in altri loculi ovvero per cremarle.

Articolo 15 Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie avvengono, qualora richieste, prima che siano trascorsi 10 anni dall'originaria inumazione.
2. Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, per traslazione del cadavere ad altra sepoltura a sistema di tumulazione dello stesso cimitero di originaria inumazione, per traslazione in altro cimitero o per cremazione. Si possono effettuare solo nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile con eccezione delle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria che si eseguono in tutto l'arco dell'anno.
3. Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano già trascorsi due anni dalla morte e l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o su iniziativa dei familiari per motivazioni diverse da quelle contemplate nei commi precedenti o per traslare il cadavere in altro campo di inumazione.

Articolo 16 Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo della concessione. Per i cadaveri estumulati e non mineralizzati si procede alla cremazione consentita, ad istanza degli aventi titolo, senza alcun obbligo di una preventiva, ulteriore fase di inumazione di durata almeno quinquennale.⁴

⁴ Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 12.03.2012

Articolo 17
Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, per traslazione del cadavere ad altra sepoltura nello stesso o in altro Comune o per cremazione. Si possono effettuare in tutti i mesi dell'anno secondo le ulteriori disposizioni dell'articolo 88 del D.P.R. 285/1990;
2. Il tumulo rimasto vuoto rientra nella piena disponibilità del Comune, senza che abbia luogo alcuna restituzione di somme pagate.
3. Non sono consentite estumulazioni straordinarie per indagini private o su iniziativa dei familiari per motivazioni diverse da quelle contemplate nei commi precedenti.

Articolo 18
Oggetti da recuperare

1. All'atto delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie le opere ed i materiali non ritirati dagli aventi causa, entro il termine assegnato, passano in disponibilità del Comune.
2. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al necroforo del comune al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati in apposito vano all'interno del cimitero da parte del necroforo che provvederà a darne informazione agli aventi diritto ed a tenerli a disposizione per un periodo di 12 mesi.
4. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, gli eventuali oggetti preziosi potranno essere liberamente alienati dal Comune.
5. Durante le operazioni d'esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte del cadavere, ad eccezione dei soggetti incaricati dall'Autorità Giudiziaria.

Articolo 19
Ossario comune

1. Nel cimitero è istituito un ossario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo delle ossa di cadaveri completamente mineralizzati, per i quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. Le ossa eventualmente rinvenute fuori dal cimitero o provenienti da cimiteri soppressi vengono raccolte negli ossari comuni.

Articolo 20
Disposizioni in materia di rifiuti provenienti da esumazione o estumulazione

1. Sono rifiuti da esumazione ed estumulazione, ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lett. e) del D.P.R. 254/2003, i rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione.
2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta degli altri rifiuti urbani prodotti all'interno del cimitero e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni"; inoltre devono essere avviati al recupero o smaltiti ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 254/2003.

CAPO VI
CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

Articolo 21
Cremazione

1. La regolamentazione della cremazione e le disposizioni per le relative ceneri sono disciplinate rispettivamente dalla L. 30 marzo 2001, n. 130 e dalla L.R. 23 dicembre 2004, n. 37, alle quali si rimanda per tutto quanto non specificato nei successivi articoli.
2. Il Comune, non disponendo di un proprio impianto per la cremazione, si avvale dell'impianto crematorio funzionante presso il cimitero del Comune di Aosta, fatta salva la libertà di scelta dei familiari o degli aventi diritto.

Articolo 22
***Autorizzazione alla cremazione,
alla conservazione ed alla dispersione delle ceneri***

1. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, ai sensi della L. 130/2001.
2. L'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, sulla base della volontà del defunto, autorizza, ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 37/2004, la conservazione o la dispersione delle ceneri.
3. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del D.P.R. 285/1990.

Articolo 23
Urna cineraria

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere o dalla cremazione di resti mortali inconsunti o di resti ossei devono essere raccolte in apposita urna cineraria, sigillata e portante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. L'urna cineraria deve essere di proporzioni tali da consentirne l'inserimento nella nicchia cineraria delle dimensioni di m. 0,30x0,30x0,50.⁵

Articolo 24
Volontà sulla destinazione delle ceneri

1. Le ceneri derivanti da cremazione possono essere, oltre che tumulate o inumate in cimitero, conservate o disperse.
 2. La conservazione o la dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale di stato civile sulla base della volontà del defunto, che, ai sensi dell'articolo 4 della L.r. 37/2004, può essere espressa nei seguenti modi:
 - a) disposizione testamentaria;
 - b) dichiarazione autografa, resa ad associazioni riconosciute che abbiano fra i propri fini la cremazione dei cadaveri dei propri associati, dalla quale risulti l'indicazione della destinazione delle proprie ceneri.
 3. In mancanza di indicazioni da parte del defunto, la volontà sulla destinazione è manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.
 4. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
-

5. In caso di mancanza di indicazioni le ceneri sono conservate nel cinerario comune.
6. In caso conservazione o di dispersione delle ceneri al di fuori del cimitero, la consegna delle ceneri viene effettuata ai soggetti indicati dal defunto o ai soggetti autorizzati.
7. Il trasporto delle ceneri non è soggetto a misure sanitarie particolari.

Articolo 25

Conservazione delle ceneri

1. Le ceneri possono essere oggetto di affidamento personale con le modalità di cui all'articolo 7 della L.R. 37/2004. Esse saranno poste in un'urna sigillata che sarà affidata dall'ufficiale di stato civile alla persona indicata dal defunto o ai soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 26 del presente regolamento.
2. L'ufficiale di stato civile annota in un apposito registro le generalità del soggetto affidatario, che si impegna a conservare le ceneri nell'urna sigillata che gli viene consegnata, in luogo decoroso e al sicuro da ogni pericolo di profanazione e in modo che sia sempre possibile consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.⁶
3. In caso di affidamento delle ceneri ai familiari, i dati anagrafici del defunto possono figurare su un'apposita targa collettiva all'interno del cimitero.

Articolo 26

Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri, ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 37/2004, è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) nel cinerario comune all'interno del cimitero;
 - b) in area verde appositamente destinata all'interno del cimitero;
 - c) in natura, purchè ad una distanza di oltre 200 metri da qualunque insediamento abitativo;
 - d) nei laghi, fiumi e torrenti, nei tratti liberi da manufatti;
 - e) in aree private, purchè all'aperto, ad una distanza di oltre 200 metri da qualunque insediamento abitativo e con il consenso del proprietario.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata dal defunto. In mancanza di indicazioni da parte del defunto, la dispersione è eseguita dai soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 26 del presente regolamento, o dal rappresentante legale delle associazioni di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 26 del presente regolamento, o da persona delegata dai predetti soggetti, o da personale autorizzato dal Comune, che vi provvede limitatamente ai luoghi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo.
3. E' vietato disperdere le ceneri nei centri abitati, così come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
4. La dispersione in aree private non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
5. L'ufficiale di stato civile annota in un apposito registro le generalità del soggetto preposto alla dispersione, che si impegna a disperdere le ceneri secondo le norme di legge.
6. In caso di dispersione delle ceneri i dati anagrafici del defunto possono figurare su un'apposita targa collettiva all'interno del cimitero.

Articolo 27

Cinerario comune

1. Nel cimitero sarà predisposto un cinerario comune per la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione di coloro che abbiano espressamente scelto tale destinazione e di

coloro per i quali i soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 26 del presente regolamento non abbiano provveduto diversamente. In attesa della realizzazione del cinerario comune le ceneri verranno sparse nell'ossario comune.

CAPO VII CONCESSIONI

Articolo 28

Provvedimento di concessione

1. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione dell'area o del manufatto concessionato, le clausole e condizioni della medesima, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione,
 - b) la durata;
 - c) i/il concessionari/o;
 - d) i criteri per la precisa individuazione dei beneficiari;
 - e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 29

Estinzione di concessione cimiteriale

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Articolo 30

Manutenzione delle sepolture

1. La manutenzione delle sepolture private e/o perpetue è compito dei concessionari e le spese relative sono a loro carico.
2. Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

CAPO VIII DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 31 *Trasporti funebri*

1. I trasporti funebri sono effettuati a cura e spese della famiglia. Sono a carico del Comune, che può affidarli a terzi, i trasporti di salme e cadaveri di persone indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, o appartenenti a famiglie bisognose ed i trasporti di salme e cadaveri di cui non sia possibile accertare l'identità. E' inoltre gratuito ed effettuato a cura del Comune il trasporto di salme e cadaveri di persone accidentate, anche in luogo privato, o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del responsabile del procedimento che deve essere consegnata al custode del cimitero.⁷ Tale autorizzazione assume particolare rilevanza per i trasporti con partenza in un Comune e arrivo in un altro Comune, per i quali il decreto di autorizzazione al trasporto del cadavere dovrà contenere l'indicazione dell'impresa che effettua il trasporto, il Comune di partenza e quello di arrivo.
3. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali e di ceneri deve essere autorizzato dal responsabile del procedimento;
4. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri non si applicano al trasporto di ossa umane e di ceneri.
5. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, munita di dispositivo di chiusura, recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
6. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al precedente articolo 25.

Articolo 32 *Deposito d'osservazione ed obitorio*

1. Il Comune dispone di un locale all'interno del cimitero per ricevere e tenere in osservazione, per il prescritto periodo, le salme ed i cadaveri di persone nei casi di cui all'articolo 12 del D.P.R. 285/1990.
2. I locali di cui al comma 1 dovranno essere tenuti sempre puliti e disinfettati dopo ogni deposito.
3. L'ammissione nel deposito di osservazione è disposta dal Sindaco oppure dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma o di cadavere di persona accidentata o, infine, dall'autorità giudiziaria.
4. Il trasferimento di salme e di cadaveri al deposito di osservazione potrà comunque essere sempre disposto dall'autorità sanitaria in relazione ad esigenze di igiene pubblica.
5. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Articolo 33 *Vigilanza sulle operazioni cimiteriali*

1. Sono eseguite sotto la vigilanza del competente servizio dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta e dell'eventuale incaricato del servizio di custodia le seguenti operazioni cimiteriali:
 - a) esumazione straordinaria;
 - b) estumulazione straordinaria;
 - c) risanamento tombe;
-

Articolo 34
***Accesso nel cimitero delle imprese incaricate
dell'esecuzione di lavori riguardanti le tombe***

1. Per la collocazione di lapidi o copritomba, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese dovranno dare comunicazione tramite D.I.A. o ove necessario richiedere apposita concessione edilizia all'ufficio tecnico del Comune.
2. Nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre (Commemorazione dei defunti) e nei giorni festivi le imprese non potranno, all'interno del cimitero, eseguire lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o alla posa di monumenti.
3. Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori, ascensori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune.

Articolo 35
Norme di comportamento

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o contegno irriverente e in ogni modo in contrasto con l'austerità del luogo.
2. All'interno del cimitero è permessa, a condizione che venga dato preventivo avviso al responsabile del servizio di custodia, la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto, sia per la collettività dei defunti.

CAPO IX
AREE DI RISPETTO CIMITERIALI

Articolo 36
Deroga delle distanze

1. Le richieste di deroga delle distanze previste dall'articolo 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni devono essere avviate tramite l'Amministrazione comunale secondo quanto dispone l'articolo 28 della Legge 01/08/2002, n° 166.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37
Sanzioni

1. La violazione delle norme contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 7bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Articolo 38

Efficacia delle disposizioni del presente regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, salvo la durata delle concessioni;
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni in tema di polizia mortuaria disposte dalla normativa vigente.

Articolo 39

Informazione ai cittadini

1. Dei contenuti del presente regolamento è data informazione ai cittadini con le seguenti modalità:
 - o Pubblicazione del presente all'albo pretorio per 15 giorni e sua ripubblicazione per altri 15 giorni dopo l'approvazione del Ministero della Salute; rimane poi a disposizione dei cittadini per eventuali consultazioni.

Articolo 40

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore successivamente all'espletamento di tutte le procedure previste dalla normativa in vigore. Dalla sua entrata in vigore sono abrogati il regolamento di polizia mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 in data 26.06.1997 e successive modificazioni ed ogni altra disposizione incompatibile con il presente regolamento.

Glossario

- **Cadavere:** il corpo umano rimasto privo delle funzioni cardiorespiratorie e cerebrali sul quale sia stato eseguito l'accertamento di morte da parte del medico necroscopo.
- **Camera mortuaria:** il locale atto all'eventuale sosta dei feretri prima della sepoltura.
- **Celletta ossario:** il manufatto da utilizzarsi per la collocazione delle cassette ossario, cioè contenente i resti mortali derivanti da esumazione e/o estumulazione.
- **Cinerario comune:** il manufatto in cui vengono disperse e conservate in perpetuo le ceneri provenienti dalla cremazione per coloro che abbiano espressamente scelto tale destinazione, oppure per coloro i cui familiari non abbiano provveduto diversamente.
- **Concessionario:** il titolare della concessione.
- **Concessione cimiteriale:** la concessione amministrativa a tempo determinato di un diritto d'uso del manufatto cimiteriale.
- **Cremazione:** la riduzione in cenere del cadavere per ignizione. A differenza della tumulazione e dell'inumazione in questi casi viene completamente eliminata la fase della decomposizione del cadavere.
- **Deposito di osservazione:** il locale atto al mantenimento in osservazione di salme di persone morte sulla pubblica via o in abitazioni inadatte, o di persone ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
- **Estumulazione:** il disseppellimento del feretro, della cassetta di resti ossei o dell'urna cineraria in precedenza tumulati.
- **Esumazione:** il disseppellimento del feretro in precedenza inumato.
- **Inumazione:** il seppellimento del feretro, della cassetta di resti mortali o dell'urna cineraria in una fossa scavata nel terreno a 2 m. di profondità.
- **Loculo:** il manufatto, anche all'interno di una tomba, con un posto salma.
- **Nicchia cineraria:** il manufatto da utilizzarsi per la collocazione delle urne cinerarie, cioè contenenti le ceneri derivanti dalla cremazione.
- **Obitorio:** il locale atto al mantenimento di salme di persone decedute senza assistenza medica, al deposito a tempo indeterminato di cadaveri che devono essere sottoposti ad autopsia giudiziaria o ad accertamenti medico-legali o di cadaveri portatori di radioattività.
- **Ossario comune:** il manufatto per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa di cadaveri completamente mineralizzate, per le quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione.
- **Resto mortale:** il cadavere o parte di esso non completamente mineralizzato.
- **Sala per autopsie:** il locale ove si effettuano le autopsie ed i riscontri diagnostici. Con Decreto del Presidente della Regione n. 766 del 30.12.2002, si è stabilito che per le operazioni dei riscontri diagnostici ai fini dell'accertamento delle cause di morte, oltreché delle autopsie giudiziarie, il territorio della Regione costituisce ambito territoriale unico.
- **Salma:** il corpo umano rimasto privo delle funzioni cardiorespiratorie e cerebrali sul quale non sia ancora stato eseguito l'accertamento di morte da parte del medico necroscopo.
- **Tomba di famiglia:** la cappella o il manufatto interrato costruito all'interno di un'area concessa a una o più famiglie per il periodo massimo di anni 99 e costituito da un numero variabile di loculi a disposizione dei familiari del concessionario.
- **Tumulazione:** il seppellimento del feretro, della cassetta di resti ossei o dell'urna cineraria in opere murarie quali loculi, cappelle, cellette ossario o nicchie cinerarie, ermeticamente chiusi con muratura e (solitamente) con lastra di marmo.